

DECRETA

Art. 1

Denominazione e sede

1. L'Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari, già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento Identità Culturale.
2. L'Istituto ha sede a Bologna.

Art. 2

Operatività e compiti

1. L'Istituto opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
2. L'Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell'Ente.
3. L'Istituto, nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca ed ogni altra attività prevista al Capo IV del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:
 - Analisi dei sistemi di reclutamento, formazione, valutazione professionale, disciplina del personale della giustizia.
 - Analisi delle forme di governo degli apparati giudiziari.
 - Studio del funzionamento della giustizia minorile e delle organizzazioni sociali ad essa collegate.
 - Progettazione di processi di modernizzazione organizzativa e tecnologica degli apparati giudiziari.

Art. 3

Unità Organizzative di Supporto

1. L'Istituto può avere Unità Organizzative di Supporto, in sede diversa dalla sede istituzionale dell'Istituto stesso, da costituirsi ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Alle Unità Organizzative di Supporto è preposto un responsabile, incaricato dal Direttore di Istituto, delegato alla gestione.

Art. 4

Unità di Ricerca presso Terzi

1. L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di Unità di ricerca presso terzi, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) Il Direttore
 - b) Il Consiglio di Istituto

Art. 6

Direttore

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente.

Art. 7

Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 31 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
2. Il Consiglio di Istituto è composto:
 - 2.1 dal Direttore, che lo presiede;
 - 2.2 da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata in n.5 membri.
3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto riportate nell'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento.
5. All'esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l'atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
6. I rappresentanti eletti durano in carica 3 anni.

Art. 8

Risorse

1. Con il presente provvedimento vengono confermate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell'Istituto stesso, come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare.
2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art.42 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Art. 9

Norme transitorie

1. L'Istituto non ha attualmente Unità Organizzative di Supporto (UOS) in sede diversa dalla sede istituzionale dell'Istituto.

Art. 10

Rinvio

1. ~~Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.~~



IL PRESIDENTE

Luciano Maior